

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5620

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTUSCELLI, D'ANGELO, BATTAGLIA PIETRO, BORTOLAMI, GALLI, PERRONE, SCARLATO, SAPIENZA, ANDREOLI, ZARRO, GUARINO, MONACI, ROCELLI, ZUECH, MANFREDI, CILIBERTI, FARACE, VECCHIARELLI, ANTONUCCI, LIA, LOIERO, RIGGIO

Presentata il 19 aprile 1991

Modifiche alla disciplina dei contributi per il trattamento pensionistico integrativo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Il trattamento previdenziale a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio è attualmente disciplinato dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12.

La legge n. 613 del 1966 ha esteso agli agenti e ai rappresentanti di commercio l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ha nel contempo mantenuto fermo l'originario trattamento previdenziale disposto in attuazione degli accordi economici collettivi del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, riconoscendo allo stesso « natura integrativa » del tratta-

mento pensionistico obbligatorio introdotto con la stessa legge (articolo 29).

La legge 2 febbraio 1973, n. 12, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 20 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1974, n. 58, disciplinano oggi organicamente il trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio (in precedenza la materia era regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758).

Le prestazioni previdenziali integrative sono erogate dall'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappre-

sentanti di commercio) che gestisce a tal fine un apposito fondo di previdenza al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio (articolo 5 della legge n. 12 del 1973).

Il fondo di previdenza è alimentato da contributi a carico sia del preponente sia dell'agente di commercio, calcolati su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio (articolo 6 della legge n. 12 del 1973).

La misura originaria dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge n. 12 del 1973 (3 per cento a carico del preponente e 3 per cento a carico dell'agente) è stata successivamente più volte elevata per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1978, n. 460, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, n. 277 e infine del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1988, n. 77.

Attualmente le aliquote contributive sono del 5 per cento a carico del preponente e del 5 per cento a carico dell'agente o rappresentante di commercio, con un massimale annuo delle provvigioni da assoggettare a contribuzione di lire 34.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 20.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. È inoltre previsto che il contributo non può essere inferiore a lire 240.000 annue nel primo caso e a lire 120.000 annue nel secondo caso.

2. In base all'attuale sistema previdenziale gli agenti e i rappresentanti di commercio beneficiano quindi sia del trattamento pensionistico base a carico dell'INPS sia del trattamento pensionistico integrativo erogato dall'ENASARCO. Sono nel contempo sottoposti ad un duplice carico contributivo previdenziale obbligatorio: contributi INPS e contributi ENASARCO. Duplice è anche il contributo previdenziale a carico dei preponenti.

Il duplice carico contributivo previdenziale finisce col costituire un forte di-

sincentivo all'inizio dell'attività di agente o di rappresentante di commercio da parte dei giovani, che valutano come un vantaggio remoto la pensione integrativa mentre vedono decurtate subito di una percentuale aggiuntiva non trascurabile le provvigioni maturate. E ciò in una fase di avvio della professione in cui, come noto, gli affari procacciati al preponente e le conseguenti provvigioni guadagnate sono di regole modesti mentre all'opposto più consistenti sono le spese da sostenere per l'organizzazione dell'attività e per la formazione e cura della clientela.

D'altro canto è difficile che nei primi anni di svolgimento dell'attività agenti giovani e poco esperti riescano a raggiungere i vigenti massimali annui di provvigioni assoggettati a contribuzione (lire 34.000.000 o lire 24.000.000 a seconda dei casi). È perciò pressoché certo che l'effettiva incidenza del carico delle aliquote contributive risulta maggiore, non solo per l'agente ma anche per il preponente, proprio nel caso di rapporti di agenzia stipulati con giovani che si apprestano ad iniziare tale attività.

Ed è questo un elemento di valutazione che esercita un peso non trascurabile anche nelle scelte delle case mandanti. In base ad un elementare calcolo di convenienza economica, esse sono di regola più propense a sviluppare la propria rete di agenti e rappresentanti affidando nuovi incarichi a soggetti esperti e già introdotti nella zona anziché a giovani in cerca di primo lavoro che più difficilmente saranno in grado di raggiungere il massimale annuo contributivo.

Ne consegue in definitiva che l'ulteriore contributo dovuto da preponenti e dagli agenti e rappresentanti di commercio per l'erogazione del trattamento pensionistico integrativo ENASARCO, pur trovando giustificazione in quest'ultimo, finisce col costituire ostacolo non trascurabile per l'immissione di nuove forze di lavoro giovanile in questo rilevante settore economico. Costituisce remora per i giovani in cerca di prima occupazione ad orientarsi verso un'attività imprenditoriale, già di per sé particolarmente ri-

schiosa e dai risultati incerti. Costituisce remora per gli stessi preponenti ad avvalersi in misura più consistente di giovani agenti di commercio. E ciò con ripercussioni sociali particolarmente negative soprattutto nelle regioni meridionali dove, come noto, più elevato è il tasso di disoccupazione giovanile e nel contempo tradizionalmente minore è la propensione dei giovani ad orientarsi verso attività lavorative autonome a carattere imprenditoriale.

3. La presente proposta di legge si inquadra nella politica legislativa di sostegno ed incentivazione dei livelli occupazionali perseguita, con coerente disegno, anche attraverso misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Persegue in particolare la finalità di rimuovere uno specifico ostacolo differenziale all'accesso dei giovani all'attività di agente e rappresentante di commercio e di favorire lo sviluppo nelle regioni meridionali di questo settore economico fondamentale per la realizzazione di una capillare e più razionale distribuzione commerciale.

4. Per la realizzazione di tali finalità si propone la sospensione per due anni dei contributi previdenziali ENASARCO attualmente a carico degli agenti e dei

rappresentanti di commercio quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) il rapporto di agenzia è instaurato con giovani di età non superiore ai 29 anni;

b) l'agente risiede nelle regioni del Mezzogiorno e l'incarico gli è conferito (in esclusiva o meno) per zone comprese nelle stesse regioni.

Si propone inoltre, che per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, il contributo previdenziale ENASARCO a carico dei preponenti sia dovuto in misura ridotta del 50 per cento. Per i contratti di agenzia beneficiari delle agevolazioni proposte, l'aliquota contributiva a carico del preponente resta cioè fissata nel 2,5 per cento, in luogo del 5 per cento attualmente dovuto in via generale per effetto delle elevazioni di cui sopra alle percentuali di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. Restano per contro fermi il massimale annuo delle provvigioni e l'importo minimo dei contributi attualmente vigenti.

Le agevolazioni proposte cessano comunque con il compimento del ventinovesimo anno di età da parte dell'agente.

5. La presente proposta di legge non comporta alcun aggravio di spesa per l'erario dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di rapporto di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio di età compresa fra i 18 ed i 29 anni che risiedono ed assumono l'incarico in zone comprese nel territorio delle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo di cui al primo comma del presente articolo a carico dell'agente o del rappresentante di commercio non è dovuto per i primi due anni dall'inizio del rapporto e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età. Per lo stesso periodo l'aliquota contributiva a carico del preponente è ridotta del 50 per cento, fermi restando il massimale e l'importo minimo dei contributi ».